Camera di Commercio
Vicenza

La Camera di Commercio INCONTRA... i professionisti

Mercoledì 14 Novembre 2012

L'attività di commercio all'ingrosso, le ultime novità D.Lgs 147/2012

Dal 14 settembre 2012 sono stati aboliti i requisiti professionali per il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.
Con l'entrata in vigore del D.Lgs 147/2012 l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare è subordinata ESCLUSIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ di cui all'articolo 71, comma 1, del D.lgs 26.03.2010 n. 59.

Il commercio all'ingrosso rientra pertanto tra le attività economiche soggette a verifica dei requisiti, le quali possono essere iniziate dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.

L' *art. 49 comma 4 bis del D.L. 78/2010* (convertito con L. 122/2010) ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che permette di avviare una qualunque attività di impresa con un'unica - preventiva - comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le varie leggi prevedono.

La SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività di commercio all'ingrosso deve essere presentata lo stesso giorno di presentazione della pratica ComUnica, NON E' AMMESSA LA SEGNALAZIONE RETROATTIVA.
Pertanto la data di inizio attività e la data di sottoscrizione della SCIA devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione Unica.

La SCIA, compilata in ogni sua parte, presentata al Registro delle Imprese unitamente ai modelli S5, I1, I2 o UL. L'attività può essere iniziata dalla data andrà allegata alla domanda telematica di Comunicazione Unica di presentazione della stessa, pertanto, le date dovranno coincidere.

La denuncia di inizio attività è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa nella misura di € 168,00 da versare sul c.c.p. 8003 (codice tariffa 8617) intestato alla Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.

REQUISITI RICHIESTI

Per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso è richiesto il possesso di:

REQUISITI MORALI

I requisiti morali sono quelli indicati all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010:

(settore alimentare e non alimentare)

Camera di Commercio
Vicenza

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

a) **coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione**

b) **coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale**

c) **coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale (tit. VIII: Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio – capo II: Delitti contro l'industria e il commercio: art. 513-517 bis), ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione**

d) **coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, *compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale (Tit. VI: Delitti contro l'incolumità pubblica – Capo II: Delitti di comune pericolo mediante frode: art. 438-448)***

e) **coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali**

f) **coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero a misure di sicurezza.**
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione".

Il possesso dei predetti requisiti è riferito oltre che al legale rappresentante, a seconda delle differenti forme d'impresa, a tutti i soggetti di seguito indicati:

a) per le imprese individuali: il titolare;
b) per le società in nome collettivo: tutti i soci;
c) per le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
d) per le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
e) per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentino stabilmente in Italia;
f) per i soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione;
g) per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%.

NORMATIVA RIFERIMENTO

D.Lgs. 31/03/1998 n. 114

Circolare Min. Industria n. 3465/c del 25/05/1999

Circolare Min. Industria n. 3467/c del 28/05/1999

D.lgs.26 marzo 2010 n. 59

D.lgs. 147/2012